



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Approvato con deliberazione del C.C. nr. 14 del 21.05.2014



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Silea, istituita dall'art. 1. commi 639 e seguenti della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Silea, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 4

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Silea dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. La disciplina normativa dell'Imposta Municipale Propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, nelle seguenti disposizioni:
 - dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 – 721 della legge 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente

Art. 5

Abitazione principale e pertinenze

1. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

3. Si applica il medesimo trattamento previsto per l'abitazione principale alle pertinenze dell'abitazione, nei limiti di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 e purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 817 c.c..

Art. 6

Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si considera equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da:
 - a) anziani o disabili che spostano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
 - b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Art. 7

Immobili merce

1. L'Imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

Art. 8

Valore aree fabbricabili

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/92, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, con propria deliberazione la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Comune deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e sono aggiornati periodicamente. Qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle unità collabenti, alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Art. 9

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

2. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione si applica a tutti i comproprietari.

Art. 10

Riduzione fabbricati inagibili e inabitabili e fabbricati di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c e d della L. 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio Tecnico comunale con spese a carico del possessore. In tal caso la definizione delle modalità di richiesta (domanda/perizia tecnica/documentazione) e di rilascio della certificazione è in capo all'Ufficio Tecnico comunale;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione di cui al punto a) del precedente comma 3, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui al punto b) del precedente comma 3.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

5. Il Comune si riserva di verificare quanto dichiarato entro 180 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui al comma 2, o rigettando motivatamente la richiesta di riduzione.

Art. 11

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta, nei limiti della normativa vigente, sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. La deliberazione di cui al punto precedente individua le categorie, di immobili o soggetti passivi, per i quali l'aliquota base è aumentata o ridotta nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

Art. 12

Esenzioni e riduzioni

1. Si applicano le esenzioni e le riduzioni di imposta previste dagli artt. 13 D.L. 201/2011 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
3. Con la deliberazione di cui all'art. 7 il Consiglio comunale può:
 - a) ridurre, anche limitatamente a talune categorie di immobili o soggetti passivi e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa statale, l'aliquota di base;



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

b) aumentare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione spettante per l'unità adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Art. 13

Versamenti e dichiarazioni

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 D.Lgs. 23/2011 ed art. 13 D.L. 201/2011.
2. In caso di contitolari soggetti passivi, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
3. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale la modulistica e le istruzioni per procedere al versamento dell'imposta ed ai connessi obblighi dichiarativi.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

TITOLO III DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 14

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione all'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15

Presupposto dell'Imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e i fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. E' considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare ad essa assimilata ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 16

Soggetto passivo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

Art. 17

Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011 e successive modifiche e dal relativo regolamento comunale.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 8 del presente regolamento;
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 18

Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

3. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate, di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 19

Esenzioni

1. Si applicano le esenzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Sono esenti gli immobili di proprietà del Comune utilizzati per attività sportive da parte di associazioni e/o società sportive.

Art. 20

Individuazione dei servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata annualmente con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 21

Versamenti e dichiarazioni

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

3. Il versamento del tributo avviene in due rate semestrali con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori a € 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. I soggetti passivi individuati all'articolo 16 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei

fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

6. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale la modulistica e le istruzioni per procedere al versamento dell'imposta ed ai connessi obblighi dichiarativi



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IMU-TASI

Art. 22

Funzionario Responsabile

1. Il Comune con deliberazione di Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso

Art. 23

Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano, salvo quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, gli articoli 10, comma 6; 11, commi 3, 4 e 5; 12; 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.
2. Non si dà luogo ad accertamenti né a rimborsi per importi inferiori a 12 (dodici) euro
3. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti percentuali. In caso di ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 si applica il tasso di interesse legale.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi riferiti a tributi comunali gestiti direttamente dall'Ente.
5. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 24

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento come segue:

- fino a € 130,00	Nessuna rateizzazione
- fino a € 260,00	In due rate
- fino a € 780,00	1/3 di acconto + 4 rate max
- fino a € 1.040,00	1/4 di acconto + 6 rate max
- fino a € 1.300,00	1/5 di acconto + 8 rate max
- fino a € 2.600,00	1/10 di acconto + 18 rate max
- fino a € 3.640,00	1/14 di acconto + 26 rate max
- oltre a € 3.640,00	1/14 di acconto + 30 rate max

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
In caso di mancato pagamento di una rata:



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 25

Accertamento con adesione

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo n. 218 del 19.06.1997 e secondo le norme del vigente regolamento comunale, limitatamente alle aree fabbricabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

TITOLO V

TARI

Art. 26

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione di rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 1 – comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si rimanda al Regolamento Consortile del Consorzio Intercomunale Priula in vigore al primo gennaio dell'anno di imposizione.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Abrogazione e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 22.02.2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 46 del 31.10.2013.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
4. In tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

SOMMARIO

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1	Oggetto del Regolamento	2
Art. 2	Presupposto	2
Art. 3	Soggetto Attivo	2
TITOLO II	DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	3
Art. 4	Oggetto	3
Art. 5	Abitazione principale e pertinenze	3
Art. 6	Assimilazioni all'abitazione principale	4
Art. 7	Immobili merce	4
Art. 8	Valore aree fabbricabili	5
Art. 9	Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	5
Art. 10	Riduzione fabbricati inagibili e inabitabili e fabbricati di interesse storico	6
Art. 11	Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta	7
Art. 12	Esenzioni e riduzioni	7
Art. 13	Versamenti e dichiarazioni	8
TITOLO III	DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	9
Art. 14	Oggetto	9
Art. 15	Presupposto dell'imposta	9
Art. 16	Soggetto Passivo	9
Art. 17	Base Imponibile	11
Art. 18	Aliquote e detrazioni	11
Art. 19	Esenzioni	12
Art. 20	Individuazione dei servizi indivisibili	12
Art. 21	Versamenti e dichiarazioni	12



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Via Don G. Minzoni 12 - c.a.p. 31057

TITOLO IV	DISPOSIZIONI COMUNI IMU-TASI	14
Art. 22	Funzionario Responsabile	14
Art. 23	Accertamento, riscossione coattiva e rimborsi	14
Art. 24	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	15
Art. 25	Accertamento con adesione	16
TITOLO V	TARI	17
Art. 26	Oggetto	17
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 27	Abrogazione e norme di rinvio	18
Art. 28	Entrata in vigore	18